

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE

N. G02164 del 02/03/2020

Proposta n. 2302 del 18/02/2020

Oggetto:

Attuazione della D.G.R. n. 43 del 11/02/2020. Approvazione schema dell'Atto di Concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 20+317 – Concessionario: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II.

Oggetto: Attuazione della D.G.R. n. 43 del 11/02/2020. Approvazione schema dell'Atto di Concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 20+317 – Concessionario: **Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO
SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273;

VISTI altresì:

- il D.P.C.M. del 21 febbraio 2000, con il quale si provvedeva ad individuare la rete stradale regionale ed a trasferire, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 112/98, le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

- il D.P.C.M. del 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione rispettivamente della rete stradale di interesse nazionale (di cui al D.lgs 29/10/1999, n. 461) e di interesse regionale (di cui al D.P.C.M. 21/02/2000);
- il verbale di consegna redatto in data 12 ottobre 2001, sottoscritto dall'Agenzia del Demanio (Filiali di Roma, Viterbo, Latina), ANAS, Regione Lazio e Province di Roma, Viterbo e Frosinone, con il quale sono state immesse nel possesso della Regione Lazio le strade individuate quali regionali con le relative pertinenze;
- L'art. 1, comma 31, della L.R. 11 agosto 2009, n. 22, che ha introdotto, nell'ordinamento regionale, la redazione del Piano delle alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari previsto dall'art. 58, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- l'art. 20 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 "Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25") che ha introdotto, nell'ordinamento Regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a "*canone ricognitorio*", ad uso non abitativo, di beni immobili del *demanio e del patrimonio indisponibile regionale*, di cui agli art. 517 e 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e s.m.i.;
- l'articolo 19, al comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016, "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", che reca alcune disposizioni applicative del quadro legislativo sopracitato;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1006, recante "Approvazione aggiornamento al mese di dicembre 2019 dell'Inventario generale dei beni immobili regionali contraddistinto con la dicitura "Libro n. 14". Presa d'Atto del verbale di consegna sottoscritto in data 11 gennaio 2019 dai rappresentanti della Regione in materia di viabilità e sue pertinenze in attuazione del DPCM 20 febbraio 2018. Modifica dell'allegato A) della deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 930".
- la Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540 che ha approvato le "*Linee guida per l'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3, 4, 6 dell'art. 19 della Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12*" nelle quali è stabilito:
 - a) all'art. 1 comma 4) che: "*i beni immobili inseriti annualmente nell'elenco di cui all'art. 1, della Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22 commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della Giunta regionale*";
 - b) all'art. 2 comma 1) che: "*la concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta da soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone giuridiche e non*", precisando alla lettera a), che rientrano fra questi: "*I Comuni, gli Enti territoriali di area vasta, per finalità statutarie, istituzionali o di pubblico servizio*";

PREMESSO CHE:

- L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II con nota del 26/02/2019, prot. n. 154845, ha prodotto istanza di accesso alla concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 30+317, distinta al N.C.T. al Foglio 15, Particelle 7 e 502;

- Con Deliberazione del 11 febbraio 2020, n. 43, la Giunta regionale, sulla scorta delle istruttorie effettuate, ha autorizzato la stipula di atti di concessione a canone ricognitorio con Associazioni senza fini di lucro riconoscendo, *all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II*, la concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 30+317, distinta al N.C.T. al Foglio 15, Particelle 7 e 502, alle condizioni fissate in corso di istruttoria;
- in dipendenza dell'istruttoria, svoltasi in conformità agli indirizzi di cui alla DGR n. 540/2016, per la predetta casa cantoniera sono stati determinati:
 - l'ammontare del canone ricognitorio annuo per la concessione, pari ad Euro **1.832,76**;
 - la durata della concessione in anni 6 (sei), rinnovabili;
- con nota del 10 maggio 2019, prot. n. 357643, sono state comunicate *all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II* le condizioni contrattuali unitamente ad uno schema di Atto di impegno da sottoscrivere per accettazione;
- in data 14 maggio 2019, prot. n. 366608, è stato acquisito l'atto di impegno, previsto dall'art. 8, comma 11, delle *Linee guida* approvate con DGR n. 540/2016, da parte del Legale Rappresentante dell'*Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II*;

RITENUTO di dover dare attuazione alla Deliberazione di Giunta regionale del 11 febbraio 2020, n. 43, stipulando con l'*Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II*, l'atto di concessione a canone ricognitorio, dell'immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 20+317, per l'importo complessivo annuo di € 1.832,76 pari ad € 152,73 mensili;

VISTO lo schema di atto di concessione a canone ricognitorio predisposto dall'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, il predetto schema risulta conforme all'istruttoria effettuata ed agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:

- 1) di stipulare, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del 11 febbraio 2020, n. 43, con l'*Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Roma II*, l'Atto di concessione a canone ricognitorio dell'immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 20+317, distinta al N.C.T. al Foglio 15, Particelle 7 e 502, per l'importo complessivo annuo di € 1.832,76 pari ad € 152,73 mensili;
- 2) di approvare, a tal fine, lo schema di atto di concessione a canone ricognitorio che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che detta concessione abbia la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data della stipula del relativo Atto e potrà essere prorogata per ulteriori anni 6 (sei), con atto analogo.
- 4) di confermare che l'importo della concessione a canone ricognitorio, è pari ad € 1.832,76 annui;
- 5) di stabilire che il versamento dell'importo di cui al precedente punto dovrà effettuarsi sul c/c bancario della Tesoreria Regionale n.000400000292 intestato a "Regione Lazio" presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, Roma, codice IBAN

IT03M0200805255000400000292, specificando nella causale del versamento: “*Casa cantoniera, Via Tiburtina Valeria km 20+317 Guidonia Montecelio (RM) - Canone di concessione*”;

- 6) di stabilire che con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della stipula, si procederà all'accertamento contabile degli importi previsti dal contratto;
- 7) di demandare all'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali la predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici alla conclusione del procedimento e alla relativa stipula dell'Atto di concessione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

IL DIRETTORE
Dott. Marco Marafini

Il presente atto in forma esecutiva sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale www.regione.lazio.it - Sezione “Amministrazione trasparente” e “Demanio e Patrimonio”.

REGIONE LAZIO
ATTO DI CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO
Casa cantoniera sita in Via Tiburtina Valeria km 20+317 – Guidonia Montecelio (RM)

L'anno addì del mese di presso la sede della Regione Lazio

TRA

Il, che interviene in qualità di Direttore, della **Regione Lazio**, con sede - (.....) - C.F., e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in seguito denominato **"Concedente"**

E

La, nata a(.....), il, Codice fiscale, che interviene in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione senza fini di lucro, denominata ".....", con sede in, Via – C.F., di seguito denominato **"Concessionario"**

congiuntamente denominate **"le Parti"**

Premesso che:

- il Concessionario è un'Associazione senza fine di lucro, che in base al proprio Statuto, persegue;
- con Deliberazione del 11 febbraio 2020, n° 43, la Giunta regionale ha autorizzato la concessione a canone ricognitorio, per lo svolgimento da parte del Concessionario delle proprie finalità statutarie, la Casa cantoniera sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 20+317, distinta al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 15 – Particelle 7 e 502;
- la concessione a canone ricognitorio è stata riconosciuta al Concessionario secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540, di approvazione del documento di indirizzo recante le *"Linee guida"* per la stipula dei contratti di concessione a canone ricognitorio, ad uso non abitativo, ai sensi, dell'articolo 20 della Legge regionale 28 Aprile 2006, n. 4;
- il Concedente con propria determinazione a contrarre in data n..... ha dato esecuzione alla D.G.R. n. 43/2020 approvando, in schema, il presente Atto di concessione.

Tutto ciò premesso:

Le parti, previa ratifica delle premesse, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO

1. Con il presente Atto, la Regione Lazio, come sopra rappresentata, assegna al Concessionario, che accetta, la concessione a canone ricognitorio, di cui alla D.G.R. n. 43/2020, della Casa cantoniera sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Tiburtina Valeria km 20+317, distinta al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 15 – Particelle 7 e 502;
2. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'immobile di cui al comma 1) e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza eccepire riserve o eccezione alcuna - ivi comprese quelle che possano derivare dalla mancata conoscenza di elementi non valutati, vizi occulti, difformità edilizie e catastali, anche se denunciati al concedente in un momento successivo alla sottoscrizione del presente atto - e di impegnarsi, fin d'ora a realizzare, a propria cura e spese, le opere e le verifiche tecnico -

amministrative che si rendessero eventualmente necessarie per rendere l'immobile assunto in concessione conforme al quadro urbanistico e catastale originario nonché perfettamente agibile per l'uso dichiarato; esonerando il concedente da ogni onere o responsabilità a riguardo.

ARTICOLO 2

UTILIZZO DEI BENI IN CONCESSIONE

1. La concessione a canone ricognitorio è attribuita al Concessionario al fine di utilizzare l'immobile per svolgervi le proprie attività istituzionali o statutarie, non aventi fine lucrativo, e con esclusione di attività che possano configurarsi come attività commerciali e/o per fini diversi da quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di riconoscimento della concessione a canone ricognitorio;
2. E' espressamente vietato al Concessionario cedere, sub-concedere o sub-affittare, in tutto o in parte, l'immobile oggetto della concessione, pena la decadenza della concessione stessa. Resta salvo il diritto del Concedente di rivalersi nei confronti del Concessionario, per ottenere il rimborso delle somme riscosse a titolo di canoni di concessione sull'immobile sub-concesso, da far valere nelle sedi competenti.

ARTICOLO 3

DURATA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, senza tacito rinnovo;
2. Il rinnovo del contratto per i successivi anni 6 (sei) è accordato dalla Giunta Regionale previa richiesta da inoltrarsi almeno sei mesi prima della naturale scadenza della concessione;
3. Il Concessionario potrà in ogni caso recedere dalla concessione, previo avviso da comunicarsi al Concedente almeno sei mesi prima del rilascio.

ARTICOLO 4

DISCIPLINA ECONOMICA DELLA CONCESSIONE

1. Per la concessione dell'immobile il Concessionario, corrisponderà al Concedente un canone annuo, determinato nella misura ricognitoria, di € 1.832,76 (euro milleottocentotrentadue/76) annuali oltre eventuali spese accessorie, da corrispondersi in rate mensili anticipate pari ad € 152,73 (euro centocinquantaquattro/73) entro e non oltre il 5 di ogni mese;
2. La corresponsione del canone mensile di cui al comma 1) dovrà effettuarsi, mediante versamento sul c/c bancario della Tesoreria Regionale n.000400000292 intestato a "*Regione Lazio*" presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 - Roma, codice IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando nella causale del versamento: "*Casa cantoniera - Via Tiburtina Valeria km 20+317 Guidonia Montecelio (RM) - Canone di concessione*";
3. Il canone di concessione di cui al comma 1) sarà soggetto ad adeguamento annuale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente. L'aumento conseguente all'aggiornamento ISTAT dovrà essere corrisposto a far data dalla mensilità successiva alla richiesta da parte del Concedente;
4. In caso di ritardo nel pagamento degli importi di cui al comma 1), decorso il termine massimo di tolleranza di 15 giorni dalla scadenza convenuta, il Concessionario si intenderà, senza alcun preavviso, costituito in mora, per tutti gli effetti di legge;
5. Il mancato pagamento degli importi di cui al comma 1) per sei mensilità, anche non continuative, determina il diritto del Concedente di revocare la concessione, senza ulteriore messa in mora, e di rivalersi sul Concessionario per il recupero del debito contratto salvo il riconoscimento di maggiori danni in sede giudiziale;
6. Resta salva la facoltà del Concedente di recuperare le morosità pregresse trattenendole dai crediti che, a qualunque titolo, il Concessionario stesso dovesse vantare nei confronti del Concedente.

ARTICOLO 5

ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Per il perseguimento delle finalità sottese al presente Atto di concessione a canone ricognitorio viene posta a carico del Concessionario, l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile per assicurarne l'uso in condizioni di sicurezza oltre che l'esecuzione di opere che, nel corso della conduzione dell'immobile o nell'esercizio delle attività previste dalla concessione, si rendessero necessarie per assicurarne l'agibilità, ivi comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà;
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze poste a servizio dell'immobile conferito, con l'obbligo di intestare a suo nome i relativi contratti e provvedere, a sua cura e spese, al sezionamento o alla predisposizione di nuovi impianti e relativi allacci, nonché ogni altro onere e spesa connessa all'uso dell'immobile per le finalità per le quali è stato concesso;
3. Sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, gli oneri e gli adempimenti occorrenti per l'eventuale accatastamento del bene concesso;
4. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per la pulizia e quanto altro rendasi necessario per il decoroso stato manutentivo del bene stesso. Il Concessionario si impegna a provvedere alla vigilanza delle aree, non potrà apportare all'area innovazioni, addizioni o migliorie, senza il preventivo assenso delle Amministrazioni interessate.

ARTICOLO 6

MIGLIORIE, ADDIZIONI E OPERE ESEGUITE DAL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, previa intesa con il Concedente, con oneri e responsabilità a proprio carico e rinunciando fin da ora ad ogni provvidenza, ristoro o rimborso da parte del Concedente, eseguirà i lavori e ogni attività tecnica e amministrativa necessaria per rendere l'immobile idoneo all'uso previsto e conforme alle vigenti normative in ordine all'agibilità e sicurezza, operando in piena autonomia tecnica e amministrativa e nel pieno rispetto dei vincoli urbanistici, storici e ambientali afferenti l'immobile concesso;
2. A tal fine il Concedente conferisce al Concessionario, il diritto a richiedere ed intestare a proprio nome tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ed ogni altro provvedimento o nulla osta necessario all'esecuzione dei lavori o all'esercizio delle attività statutarie o istituzionali presupposte al conferimento in concessione del bene immobile oggetto del presente atto;
3. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., in ordine alla prestazione energetica dell'immobile oggetto del presente contratto. In dipendenza dell'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, sarà altresì obbligo del Concessionario, produrre l'attestato di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.;
4. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di rendere conforme lo stato di fatto e quanto realizzato in forza del presente atto di concessione, alle autorizzazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche reperite presso gli Enti competenti, effettuando le conseguenti variazioni catastali e trasmettendo al Concedente, ogni documentazione tecnica e amministrativa prodotta o ottenuta afferente l'immobile e segnatamente: titoli edilizi, autorizzazioni per i vincoli culturali, paesaggistici e ambientali, collaudi statici e/o certificati di idoneità statica, certificati di agibilità, le dichiarazioni di conformità, i nulla osta igienico-sanitari e il certificato di prevenzione incendi;
5. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente dalle conseguenze o eventuali danni derivanti dal ritardato o mancato rilascio delle suddette autorizzazioni anche per fatti o circostanze imputabili alle caratteristiche intrinseche e costruttive dell'immobile o che dovessero manifestarsi nel corso della conduzione o nell'esercizio delle attività previste nella concessione stessa;
6. Tutte le opere realizzate dal Concessionario, si intendono fin dal loro collaudo, acquisite al patrimonio

della Regione Lazio per il valore di quanto effettivamente realizzato, senza che il Concessionario possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione;

7. Il Concessionario si impegna altresì, a denunciare al Concedente qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore dell'immobile condotto e qualunque provvedimento che ne denunci una difformità edilizia o di qualunque altra natura, nonché ogni atto promosso da terzi che ne turbi il possesso, ne contesti la proprietà o ne diminuisca il valore;
8. Il Concedente, per tramite della Direzione competente in materia di patrimonio, potrà effettuare verifiche sull'avanzamento degli interventi programmati e verifiche periodiche, per accertarsi dello stato manutentivo dei beni immobili concessi a canone ricognitorio, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela e l'integrità dei beni stessi, ivi compresa la proposta alla Giunta di rescissione dal presente atto di concessione;
9. Tutte le opere da realizzarsi sul bene oggetto di concessione dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e nel rispetto degli strumenti urbanistici, paesaggistici e ambientali. Le spese dell'eventuale riduzione in pristino saranno a carico del Concessionario;
10. Qualora il Concessionario muti l'uso convenuto, senza autorizzazione scritta della Regione Lazio, la concessione decade *ipso iure*.

ARTICOLO 7

RESPONSABILITA PER DANNI – ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario nell'assumere la concessione si costituisce custode dei beni immobili concessi, esonerando espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione dei propri dipendenti o di terzi in genere. Tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nell'immobile concesso;
2. Il Concessionario, in quanto titolare delle attività che vi si svolgono, è soggetto a tutte le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e si obbliga espressamente a mantenere indenne la Regione Lazio da ogni conseguenza civile e penale per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal loro rispetto;
3. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni occorsi a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti che i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o delle attività che intende svolgere all'interno dell'immobile detenuto in possesso;
4. Il Concessionario esonera altresì il Concedente da ogni responsabilità per danni, sia diretti che indiretti, che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi in genere e si obbliga ad intervenire in giudizio in nome proprio e per conto del Concedente esonerandolo da qualunque competenza a riguardo. Il Concessionario dà atto che il Concedente non garantirà per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne;
5. Allo scopo di mantenere indenne il Concedente, il Concessionario provvederà, a propria cura e spese ed in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura dei danni che il medesimo e i suoi dipendenti e/o aventi causa, potrebbero subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che dovessero verificarsi nel corso della conduzione dell'immobile. Tale polizza dovrà, inoltre mantenere indenne il Concedente contro ogni altro danno possa verificarsi all'immobile nonché per responsabilità civile, per danni causati a terzi nel corso dei lavori sull'immobile concesso, o nell'esercizio delle attività che si svolgeranno all'interno dell'immobile. Copia di detta assicurazione e ogni sua variazione dovrà essere trasmessa al Concedente. Resta l'intera responsabilità del Concessionario per i danni non coperti dalle polizze assicurative o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

ARTICOLO 8

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto viene redatto e sottoscritto sotto forma di scrittura privata di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte II, allegata al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e ss.mm.ii;
2. Le spese di registrazione del presente atto sono ad esclusivo onere e responsabilità del Concessionario;
3. Il Concedente provvederà alla prima registrazione del presente atto dandone notizia al Concessionario;
4. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/1972 ed ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs 460/1997.

Il presente atto, formato da n. pagine compresa l'ultima, è letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Roma lì _____

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO
